

N. 4703/25 R.G. notizie di reato
N. 4301/25 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 41°

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Chiara Bardi

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 15.07.2026;
- letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, pendente nei confronti di CRESCENTINI Ciro, in atti generalizzato, per il reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p.;
- esaminata la richiesta di archiviazione del P.M., depositata in data 24.02.2025;
- letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione depositata dalla p.o.;
- udite le conclusioni rassegnate dalle parti;

OSSERVA

Il procedimento penale origina dalla querela sporta da Lanzetta Andrea - nella qualità di Segretario Generale della Feneal UIL Campania e della Feneal UIL Napoli - per il reato di diffamazione a mezzo stampa posto in essere dall'odierno indagato, quale direttore responsabile del giornale on line "Il Desk Quotidiano Indipendente", in relazione ad un articolo avente ad oggetto il settore edile in Canapina. Il denunciante specificava che l'articolo, oggetto della querela, contenesse numerose frasi gravemente diffamatorie lesive dell'immagine del sindacato da lui rappresentato, oltre altre sigle sindacali in Campania. Le frasi, secondo la p.o. erano relative ad una serie di condotte truffaldine che i sindacati avrebbero posto in essere ai danni dei lavoratori del settore edile in Campania.

Il Pubblico Ministero, in data 24.02.2025, chiedeva l'archiviazione del procedimento, in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna in un futuro giudizio dibattimentale.

La persona offesa, tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo l'imputazione coatta ed in subordine lo svolgimento di ulteriori indagini.

All'udienza camerale del 15.07.2026 le parti ribadivano le proprie posizioni.

Tutto ciò premesso, la richiesta di archiviazione merita accoglimento per infondatezza della notizia di reato.

In questa sede si discute della natura diffamatoria delle espressioni contenute in frasi divulgate tramite stampa.

Il reato di diffamazione punisce chi, comunicando con più persone, rechi volontariamente un'offesa alla reputazione di una persona assente.

Nel caso di specie l'opponente si doleva dell'articolo scritto dal direttore della testata giornalistica online "Il Desk Quotidiano indipendente" avente ad oggetto frasi diffamatorie che coinvolgevano alcune sigle sindacali. Secondo la persona offesa l'intenzione dell'odierno indagato era di nuocere al buon nome della sigla sindacale Uil - da lui rappresentato - perpetrando una condotta calunniosa e diffamatoria, al fine di distruggere l'immagine della stessa.

La notizia di reato non appare fondata non potendosi ravvisare nei fatti esposti in denuncia gli elementi costitutivi sia oggettivi che soggettivi del reato indicato in epigrafe.

Giova in primo luogo precisare che in relazione alla diffamazione presunta perpetrata attraverso l'utilizzo della stampa apparso sull'articolo della testata giornalistica online "Il Desk Quotidiano indipendente", si evidenzia che il CRESCENTINI mai menziona il nome della sigla sindacale, limitandosi a riportare, con l'uso del virgolettato, alcune frasi ed espressioni relative a questioni legate ai lavoratori del settore edile in Campania. Infatti, occorre rilevare che le espressioni più incisive, secondo quanto dedotto dalla p.o., appaiono rivolte alle sigle sindacali genericamente intese, senza che venga mai chiamato in causa il Lanzetta, né individualmente né quale Segretario Feneal UIL.

Va rilevato, inoltre, che il tenore complessivo delle espressioni profferite, oggetto di querela, in realtà non appare idoneo a ledere la reputazione della persona offesa e comunque a configurare il reato contestato non aparendo violati i limiti della pertinenza e della continenza.

Non emergono, pertanto, dalla lettura degli atti, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p. Ed infatti le condotte ascritte non appaiono in grado di provocare un serio turbamento rilevante nella persona offesa, tali da compromettere la propria reputazione e onorabilità, oltre che quelle della sigla sindacale. Non ogni espressione che crea disappunto è automaticamente una espressione sgradevole o pungente. La sussistenza di un reato non può essere ancorata alla sensibilità della presunta persona offesa: ciò che rileva perché vi sia diffamazione è la obiettiva capacità offensiva, da giudicarsi in base al significato socialmente condiviso delle parole, delle espressioni utilizzate.

Non sono ravvisabili nei fatti denunciati neanche gli estremi del reato di calunnia.

Il reato di calunnia prevede, tra i suoi elementi costitutivi, non solo l'innocenza dell'incolpato, quanto il dolo di calunnia; la Suprema Corte (Sez. 6, Sentenza n. 3179 del 2012) così si esprime:

"Come più volte ribadito da questa sezione e per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con consapevolezza e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Pertanto, l'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono due dati, che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi ricorrere ai fini dell'elemento soggettivo del reato, il quale risulta integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. Da ciò consegue che l'accertamento del dolo deve consistere nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione/relativa alla prova della consapevolezza che l'imputato è innocente immedesima quindi con l'accertamento delle predette circostanze (cfr in termini: Cass. Penale sez. VI, 7389/2005, Rallo; Cass. pen. sez. 6, 11882/2003 Rv.224125 Ferroni; Cass. pen. sez. 6, 10150/2000, Rv. 217876, D'Aleo; Cass. 5/12/02 Greco; 10/7/00 Contronei). In conclusione: nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà dell'atto di incolpazione, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole".

In sostanza il reato di calunnia previsto dall'articolo 368 c.p., è punito a titolo di dolo e i requisiti che devono ricorrere ai fini della sussistenza dello stesso sono l'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato. Per la sussistenza del delitto di calunnia è necessaria la dimostrazione che l'indagato abbia acquisito la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Di conseguenza, non può essere addebitato tale delitto allorché sussistano elementi tali da far sorgere, nell'animo del denunciante, anche soltanto ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza di colui nei cui confronti la denuncia è diretta.

Nel caso di specie, gli elementi non sono idonei a ritenere sussistente il reato di calunnia atteso che, semplicemente, non può essere attribuito al CRESCENTINI la volontà di arrecare un pregiudizio alla persona offesa.

Non emergono ad ogni modo gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 368 c.p. in quanto messo in dubbio il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse

tutelato dalla norma penale

Alla stregua delle già indicate considerazioni, richiamato quanto già evidenziato dal P.M., la richiesta di archiviazione va accolta.

In conclusione, posto che non può ritenersi provato l'elemento psicologico della diffamazione e della calunnia a danno dell'opponente, poiché le frasi divulgate a mezzo stampa non presentano caratteri di rilevante gravità tali da denigrare l'onorabilità della persona offesa, la notizia di reato deve ritenersi infondata.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di rito.

Napoli, 21 luglio 2026

Il Giudice per le indagini preliminari
dott.ssa Chiara Bardi



FIRMATO E DEPOSITATO
il 21/07/2026 alle ore 14:21
CHIARA BARDI